

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-271	del 28/04/2011
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MI) della fornitura di materiali di laboratorio con somministrazione periodica per l'anno 2011. CIG n. 2004971A66.	
Proposta	n. PDTD-2011-279 del 27/04/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Piacenza	
Dirigente adottante	Fabbri Sandro	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Curtoni Carlo	
Responsabile del procedimento	Curtoni Carlo	

Questo giorno 28 (ventotto) aprile 2011 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore del/della Sezione Di Piacenza, Dott. Fabbri Sandro, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MI) della fornitura di materiali di laboratorio con somministrazione periodica per l'anno 2011. CIG n. 2004971A66.

VISTO:

- la D.D.G. n. 80 del 23.12.2010: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 81 del 23.12.2010: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 11 dell'11.02.2011: Sezione Provinciale di Piacenza. Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione Provinciale di Piacenza per l'esercizio 2011;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la L.R. 21/12/2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";

RICHIAMATO:

- l'art. 5 del Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER - rev. 7), approvato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Piacenza ha manifestato la necessità di attivare un contratto di fornitura di materiali di laboratorio con la ditta Perkin Elmer Italia S.p.A., con somministrazione periodica per l'anno 2011, come da Richiesta di acquisto Mod1-P70411/ER a firma dello stesso ed acquisita agli atti della Sezione;
- che la Ditta Perkin Elmer Italia S.p.A.(MI), come si evince dalla "dichiarazione di affidamento diretto" Mod2-P70411/ER redatta dal Responsabile del Laboratorio Integrato ed acquisita agli atti, risulta esclusivista per i prodotti consumabili per strumentazione Perkin Elmer per l'analisi dei metalli, a garanzia della totale compatibilità con la strumentazione e del buon funzionamento della stessa;

- che con nota prot. PGPC/2011/3893 del 15.04.2011 è stata trasmessa alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. la richiesta di quotazione dei prodotti indicati dal Laboratorio Integrato in base alle necessità stimate fino al 31.12.2011, unitamente alla dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- che la ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. ha presentato l'offerta n. 20409866 del 21.04.2011 (agli atti della Sezione Provinciale di Piacenza – prot. n. PGPC/2011/4122) con la quotazione per ogni singolo prodotto richiesto e per un totale complessivo, stimato sulla base dei quantitativi indicati dal Laboratorio Integrato, di € 10.648,00 oltre IVA per un totale di € 12.777,60 IVA compresa;
- che l'offerta è stata valutata e ritenuta congrua in base ai prezzi di mercato per singoli prodotti analoghi e per lo sconto applicato del 10% sui prodotti “Lumina Lamp”;

DATO ATTO:

- della presentazione, da parte della Ditta, della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a firma del Legale rappresentante;
- della sottoscrizione per accettazione della lettera d'invito e del capitolato d'oneri;
- della richiesta da parte di ARPA del Documento di Regolarità Contributiva per appalto di forniture;

RITENUTO:

- che ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 - *Modalità di esecuzione delle spese in economia* - del Regolamento ARPA per forniture di beni e servizi in economia, approvato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009, che consente l'affidamento diretto in economia per le acquisizioni di importo fino a 20.000,00 €, previa determinazione a contrarre per gli affidamenti superiori a 2.000,00 €;
- di affidare pertanto in esclusiva alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MI), la fornitura di materiali di laboratorio con somministrazione periodica fino al 31.12.2011, sulla base dei fabbisogni stimati dal Laboratorio Integrato e riportati nell'elenco allegato al capitolato d'oneri, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Integrato Dott. Carlo Curtoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27 settembre 2010;
- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 32/93 il Dott. Carlo Curtoni;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 "*Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*" (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "*Budget esercizio 2011-Linee guida*" della D.D.G. n. 81 del 23.12.2010;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, in esclusiva alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MI), la fornitura di materiali di laboratorio con somministrazione periodica fino al 31.12.2011, sulla base dei fabbisogni stimati dal Laboratorio Integrato e riportati nell'elenco allegato al capitolato d'onori, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo complessivo stimato di € 12.777,60 IVA compresa, avente natura di "**Materiali di laboratorio**" sottoconto "**Materiali vari di laboratorio**" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compresi nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità **PCDT** per € 12.527,70 e **PCTRA** per € 230,40.

All. A) Capitolato d'onori

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Sandro Fabbri)

SCHEMA A) Elenco materiale		
Descrizione materiale	Cod.	Quantità
PUMP TUBING 1.52 mm i.d. yellow/blue	09923536	1
PUMP TUBING 3,18 mm i.d. black/white	N8122012	1
PUMP TUBING violet/violet	B0199034	1
PUMP TUBING red/red	B0193160	1
TUBI DI GRAFITE PIROLITICA TGHA PER GFAA 5100PC	B0504033	1
TORCIA STANDARD (1SLOT) PER OPTIMA 2000/4000	N0770338	2
RACCORDO PER OPTIMA 7300 - Giunto rapido per tubo argon nebulizzatore	???	1
SAMPLE LOOP 2ml	N0777291	2
SAMPLE PROBE CARBON FIBER SUPPORT 0.8 mm i.d. (blue marker)	N0777285	2
CONTATTI DI GRAFITE per GF-AA mod. 5100 PC	B0504035	1
TUBO POMPA DRENAGGIO (gray/gray) 1.14 mm	N0777444	1
POLYETHYLENE VIAL 20 ml ANTISTATIC LOW DIFFUSION	6000477	1
SPARES KIT FOR DUAL VIEW PERISCOPE	N0770439	1
DUAL VIEW RADIAL WINDOW	N0770944	1
DUAL VIEW AXIAL PURGE WINDOW	N0771116	1
SAMPLE PROBE LINE HOLDER	N0777227	1
ESI LARGE RACK, 21 posizioni (3x7) (30 mm)	N0777242	2
ESI LARGE RACK, 60 posizioni (5x12) (16 mm)	N0777244	2
ST NEBULIZER LINE, 0.25 i.d. (green marker)	N0777287	1
PFA-ST MicroFlow Nebulizer for PE Optima, gas lines e fittings	N0777049	1
INJECTOR FOR PE OPTIMA 2000/4000/5000, sapphire in PFA base, 1.8 mm id	N0777044	1
CYCLONIC SPRAY CHAMBER, quartz, for PE Optima with internal buffer	N0777036	1
PVC Peristaltic Pump Tubing Red/Red 1.14 mm i.d.m pkg 12	9908585	1
PVC Pump Tubing, Black/White ID: 3.18 mm, pkg 12	NB122012	1
FILTRO DELL'ARIA PER VENTOLA DELLO SPETTROMETRO	0999-5098	1
FILTRO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	0990-4991	1
INIETTORE IN ALLUMINA 2,0 mm i.d.	N077-5177	1
T.1000 PTFE Tubing Assm. 1000 mm long.	B019-1060	1
T.700 PTFE Tubing Assm. 700 mm (single fitting)	B019-1059	1
T.110 PTFE Tubing Assm. 110 mm long	B019-1058	1
T.300 PTFE Tubing Assm. 300 mm long	B019-8097	1
CHEMIFOLD + GAS/LIQUID SEPARATOR MANIFOLD	B050-7957	1
N.B.: Si chiede inoltre di indicare eventuale sconto sui prezzi di listino per le lampade "Lumina Lamp" Perkin Elmer		

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 1 di 6 REV. 2011

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica di materiale di laboratorio, nella tipologia indicata nell'allegata scheda A). Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata scheda A) che fa parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Arpa si riserva la facoltà, per esigenze sopravvenute durante la validità della fornitura in oggetto, di ordinare ulteriori prodotti analoghi a quelli contemplati, fermo l'obbligo del Fornitore di praticare gli sconti dallo stesso offerti sui prezzi di listino ufficiale.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di adozione della determina di affidamento.

Il Fornitore, su richiesta di ARPA, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. ARPA, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire la fornitura nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 2 di 6 REV. 2011

Art. 4 : Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;
- comunicare tempestivamente ad ARPA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla scheda A) che fa parte integrante del presente atto;
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- d) essere prodotti da ditta certificata ISO 9000;
- e) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- f) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- g) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

Art. 7 - Consegna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 3 di 6 REV. 2011

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la Sede di Piacenza, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di invio.

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in volta dalla Sezione provinciale di Piacenza. **Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.**

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 8 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell'effettivo utilizzo.

L'accettazione di tutti i prodotti avverrà ad insindacabile giudizio del Responsabile di Laboratorio che si riserva l'accertamento sui requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato.

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 9 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 4 di 6 REV. 2011

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 11. Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, in duplice copia, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG
- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'articolo 7, ARPA potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 5 di 6 REV. 2011

apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 14 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;
- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli "Subappalto" e "Divieto di cessione di contratto".

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 15 - Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Allegato A) SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA Capitolato d'oneri per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Mod. 11
		Pag. 6 di 6 REV. 2011

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

Art. 18 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 19 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 1 Oggetto della fornitura, 2 Termini di esecuzione, 3 Condizioni generali di fornitura, 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore, 6 Caratteristiche tecniche, 7 Consegna, 8 Valutazione dei prodotti a fornitura in corso, 9 Prezzi, art. 10 obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 11 Fatturazione e pagamenti, 12 Penali, 13 Brevetti e royalties, 14 Risoluzione del contratto, 15 Recesso, 16 Cessione di contratto e di credito, 17 Subappalto, 18 Spese ed oneri contrattuali, 19 Foro competente, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2011-279 del 27/04/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MI) della fornitura di materiali di laboratorio con somministrazione periodica per l'anno 2011. CIG n. 2004971A66.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/04/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
